

# DESIGNAZIONE LAVORATORI ATTUAZIONE PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIONE - SALVATAGGIO - EMERGENZA

Ai Sig. ri:

Data

**Oggetto: designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo**

Conformemente a quanto prescritto dall'art. 18 comma 1) lettera b) del D.Lgs 81/2008 Testo Unico, Vi designiamo quali addetti alle misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza, per l'unità produttiva sita in .....( ), Via .....

Per la conoscenza delle mansioni e compiti in esecuzione della presente nomina, si richiama l'art. 45 del citato decreto, restando a disposizione per ogni chiarimento riguardante il presente incarico.

Vogliate farci pervenire copia della presente da Voi sottoscritta per ricevuta ed accettazione.

Timbro e firma  
Il datore di lavoro

Per ricevuta della presente e per accettazione dell'incarico.

Data .....

firma degli addetti:


Allegato 1

## **D.Lgs 81/2008 Testo Unico**

### **TITOLO I : PRINCIPI COMUNI**

#### **CAPO III : GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

##### **SEZIONE I : MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI**

###### **Articolo 18 : Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad esse conferite, devono:

- a) nominare il medico competente...
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza;
- c)...

##### **SEZIONE VI: GESTIONE DELLE EMERGENZE**

###### **Articolo 43 - Disposizioni generali**

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *t*), il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
  - b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*);
  - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  - e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera *b*), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

###### **Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato**

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.